

**COMUNE DI ZONE**  
Provincia di Brescia  
Via Monte Guglielmo, 42 – 25050 Zone (BS)

Zone, 29 dicembre 2014

*OGGETTO: PARERE SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI CON I VINCOLI DI BILANCIO DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE BIENNIO 2014/2015*

In data odierna il Revisore Unico Dott. Serafino Bertazzoli, ha analizzato la documentazione per presentare parere sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzo delle risorse decentrate biennio 2014/2015,

premessi

- che l'art.5, comma 3 del C.C.N.L. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori o dal revisore unico. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che, inoltre l'art. 40, comma 3 del D. LGS. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";

- che l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori o dal revisore unico”;
- che il parere attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo;
- che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell’accordo stesso;

ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene sottoposto all’esame dell’organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
- che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura di tale spesa;

visto

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 15 dicembre 2014 una pre-intesa di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di destinazione per l’utilizzo delle risorse decentrate biennio 2014/2015;
- che detta pre-intesa è stata trasmessa al Revisore in data 29 dicembre 2014;
- che nella nota di trasmissione sono allegate le tabelle dimostrative dell’entità della spesa e della relativa copertura finanziaria;
- l’esistenza in bilancio delle risorse erogate e da erogare a seguito dell’accordo in oggetto;

attesta

la compatibilità dei costi dell’ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall’accordo.

Il Revisore Unico

Dott. Serafino Bertazzoli

